Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 22 marzo 1983 — **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO

La « **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** » - parte prima con i relativi supplementi - dal n. 1 del corrente anno è da oggi disponibile anche su **microfiches.**

Invio giornaliero		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagg.	L.	**1.000**	**1.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	»	**1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione	»	**1.400**	**1.700**
Maggiorazione per diritto di raccomandata	»	**1.000**	**1.300**
Invio settimanale			
N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagg. cadauna	L.	**6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	»	**1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione	»	**1.400**	**1.700**
Maggiorazione per diritto di raccomandata	»	**1.000**	**1.300**

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Marche

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 79 DEL 22 MARZO 1983:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario.

(1604)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 79 DEL 22 MARZO 1983:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano del comune di Zibido S. Giacomo della provincia di Milano.

(859)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 30 settembre 1982.

Soppressione delle agenzie consolari di seconda categoria in Joâo Pessôa (Parayba-Brasile) e Maceiô (Alagoas-Brasile).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1950 e registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1950, registro 16, foglio n. 284, con il quale venivano istituite le agenzie consolari di 2ª categoria in Joâo Pessôa (Parayba-Brasile) e Maceiô (Alagoas-Brasile);

Decreta:

Le agenzie consolari di 2ª categoria in Joâo Pessôa (Parayba-Brasile) e Maceiô (Alagoas-Brasile) sono soppresse con decorrenza dal 1° ottobre 1982.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1982

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1983
Registro n. 4 *Esteri, foglio n.* 40

(1653)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 1983.

Annullamento di biglietti della lotteria di Agnano 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1982, concernente le modalità tecniche di effettuazione della lotteria di Agnano 1983;

Accertato che alcuni biglietti contraddistinti dalle serie BR, BS e BT, per anomalie di stampa, risultano duplicati;

Preso atto che i biglietti delle serie anzidette sono stati per la quasi totalità non distribuiti o ritirati dalla vendita;

Ritenuta la necessità di escludere dal sorteggio dei premi tutti i biglietti delle serie predette, in quanto, per essi, il gioco deve considerarsi invalido per errore;

Vista la delibera all'uopo adottata dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali nella seduta del 10 marzo 1983;

Decreta:

I biglietti contraddistinti dalle serie BR, BS e BT sono esclusi dall'estrazione dei premi della lotteria di Agnano 1983.

Gli eventuali acquirenti dei biglietti contraddistinti dalle serie anzidette potranno ottenere la restituzione del relativo importo, consegnandoli o facendoli recapitare alla S.F.I.M.I. S.p.a., con sede in Roma, via Calabria, 35, concessionaria dell'incarico di distribuzione e vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1983

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1815)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 marzo 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1983;

Decreta:

Per il giorno 30 marzo 1983 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei medesimi verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 5 gennaio 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1983
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 324

(1860)

DECRETO 18 marzo 1983.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1983;

Decreta:

Per il giorno 30 marzo 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 91,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1983
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 325

(1861)

DECRETO 18 marzo 1983.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1983;

Decreta:

Per il giorno 30 marzo 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 84,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1983
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 326

(1862)

DECRETO 21 marzo 1983.
Ripresa della quotazione contro lire delle valute di conto valutario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1975, n. 138;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1983 concernente la sospensione della quotazione contro lire delle valute di conto valutario;

A seguito delle decisioni adottate nella riunione dei Ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali della CEE in merito ai tassi centrali delle valute ed ai limiti di intervento;

Decreta:

Articolo unico

Dal 22 marzo 1983 viene ripresa la quotazione contro lire delle valute di conto valutario.

Roma, addì 21 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

(1878)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Mercoledì 9 marzo 1983 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Lin Zhong, ambasciatore della Repubblica popolare di Cina, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 9 marzo 1983 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Gordon Noel Parkinson, ambasciatore di Nuova Zelanda, il quale gli ha, presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 9 marzo 1983 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Thomas Bridges, ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 9 marzo 1983 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Tumawaku-dia-Bazika, ambasciatore della Repubblica dello Zaire, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(1691)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 19 dicembre 1981 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Peter K. Murphy, console generale degli Stati Uniti d'America a Genova.

(1519)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ordinanza 17 marzo 1983. Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982, concernente la disciplina della produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1982) recante modificazioni ed integrazioni al precitato decreto ministeriale 10 marzo 1982;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;

Ritenuta la esigenza di adottare adeguate misure profilattiche per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre, tutt'ora presente nei Paesi confinanti con l'Italia ed in alcune province del territorio nazionale a ridosso dell'arco alpino;

Attesa quindi la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli altri animali domestici presenti nelle zone ove continuano a manifestarsi casi di rabbia silvestre e nelle zone maggiormente esposte al pericolo di contagio;

Ordina:

Art. 1.

Nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Bolzano e di Trento è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al contagio della infezione rabida.

Le competenti autorità delle regioni e provincie autonome indicate al precedente comma, in relazione alla valutazione del rischio del contagio, individuano le zone, stabilendone l'ampiezza, nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio.

Con lo stesso provvedimento determinano altresì le specie animali che nelle predette zone, in relazione al rischio del contagio, devono essere sottoposte al trattamento vaccinale antirabbico.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma, avere inizio il 31 marzo 1983 per concludersi il 31 luglio 1983.

La data di inizio e quella di completamento degli interventi vaccinali può essere anticipata o differita per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico organizzativo, dandone tempestiva segnalazione al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

Art. 3.

A completamento delle disposizioni di cui ai precedenti articoli le autorità sanitarie delle regioni non indicate all'articolo 1 possono, previa autorizzazione del Ministero della sanità, disporre l'obbligo della vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani e di altre specie animali fra quelle previste dall'art. 1 ove ricorrano giustificati motivi epizootologici.

Art. 4.

Le competenti autorità sanitarie predispongono, per i trattamenti immunizzanti dei cani, piani di vaccinazioni nei quali devono essere, tra l'altro, individuate le strutture pubbliche o private nelle quali sono eseguiti i trattamenti stessi. La individuazione di dette strutture deve consentire un adeguato espletamento del servizio in relazione alle esigenze territoriali ed ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti piani saranno altresì indicati i giorni e le ore in cui sono effettuati i trattamenti immunizzanti.

Art. 5.

Le regioni e le province autonome provvedono, con i fondi erogati dal Ministero del tesoro sul cap. 5941 concernente il Fondo sanitario nazionale, all'approvvigionamento e alla distribuzione gratuita del vaccino occorrente nonché al pagamento delle prestazioni veterinarie, conformemente alle norme tecniche previste dal decreto ministeriale 10 marzo 1982 e 1° luglio 1982 citati in premessa.

Le vaccinazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente incaricati dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

Art. 6.

I proprietari dei cani che non intendano avvalersi delle prestazioni dei veterinari di cui al precedente art. 4 possono rivolgersi per l'esecuzione di detti trattamenti immunizzanti ad altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria. In tal caso le spese per l'acquisto del vaccino sono totalmente a carico dei proprietari interessati.

Art. 7.

Delle avvenute vaccinazioni; oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato ai proprietari dei cani vaccinati un attestato conforme al modello allegato.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 17 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Attestato n. . . . . .

PROVINCIA DI . . . .

Comune di . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . .
attesta di aver praticato in data . . . . la vaccinazione antirabbica precontagio al cane di sesso . . . .
di età . . . . . di razza . . . . di taglia . . . . . . appartenente al sig. . . . . . .
. . . . . abitante in . . . .

Vaccino impiegato . . . . . . Serie . . . .
Istituto produttore

Il veterinario vaccinatore
. . . .

(1823)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 22 febbraio 1983. Laboratorio europeo per la macchina di luce di sincrotone

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Presa cognizione dell'iniziativa promossa dalla Fondazione europea della scienza per la istituzione di un «Laboratorio europeo per la macchina di luce di sincrotrone»;

Ritenuto che detta macchina costituita da un anello di accelerazione di 5 GEV, con la utilizzazione oltre un centinaio di uscite di radiazione, consente sperimentazioni nei settori della fisica (atomica, molecolare, nucleare, delle superfici e dello stato solido), scienza dei materiali e chimica (superfici, ed assorbimento, punti di «difetto» nei solidi, fotochimica, fluorescenza), biologia (molecolare e cellulare), geologia, radiometria, con ricadute industriali di rilevante valore economico e sociale;

Preso atto dell'avvenuta presentazione da parte del Governo della candidatura di Trieste ad ospitare il predetto laboratorio europeo con collocazione nell'area di ricerca scientifica e tecnologica di quella città;

Considerato che in realtà il Laboratorio oltre che fattore di sviluppo dell'area di ricerca ,avrebbe un effetto di grande rilievo per il rilancio culturale, economico e sociale di Trieste e della regione Friuli-Venezia Giulia, con riflessi sull'intera economia nazionale e costituirebbe altresì occasione per nuovi e proficui rapporti di collaborazione con i Paesi europei e con i Paesi emergenti;

Ricordati gli impegni del Governo di compiere ogni sforzo per il masimo sostegno della candidatura italiana nelle competenti sedi negoziali internazionali e della regione Friuli-Venezia Giulia e di altre istituzioni locali di assumere a proprio carico gli oneri relativi all'acquisto del terreno e alla fornitura degli immobili ausiliari valutabili in 15 miliardi di lire;

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica trasmessa con nota Leg./1516/25.6 del 21 febbraio 1983;

Ritenuto che, avuto riguardo al costo totale di realizzazione del Laboratorio valutabile nella complessiva somma di 180 miliardi di lire, da ripartirsi in 6 anni, l'impegno governativo deve tradursi nella disponibilità ad offrire, quale Paese ospitante, almeno la metà del costo della realizzazione dell'opera;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Nel presupposto della rilevante validità sul piano culturale, economico e sociale del Laboratorio europeo per la macchina di luce di sincrotrone, e dell'interesse dell'Italia ad ospitare tale organizzazione internazionale da collocarsi sulla base della candidatura già presentata, per gli effetti ricordati in premessa, nell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Delibera

di confermare l'impegno del Governo a sostenere tale candidatura, e a reperire i mezzi finanziari necessari per coprire il costo di realizzazione dell'opera per almeno la metà di quello complessivo valutabile in 180 miliardi di lire da ripartirsi in 6 quote annuali, secondo quanto previsto dal progetto esecutivo, in corso di elaborazione e dalla convenzione istitutiva del Laboratorio, ove la scelta del sito cada su Trieste.

Roma, addì 22 febbraio 1983

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
BODRATO

(1763)

Deliberazione 22 febbraio 1983. Applicazione dell'art. 5 della legge 10 giugno 1982, n. 361, riguardante il credito navale

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 5 della legge 10 giugno 1982, n. 361, che reca modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Udite le proposte del Ministro della marina mercantile;

Considerato che la situazione generale del mercato dei traffici marittimi, particolarmente sfavorevole per le cisterne di più grandi dimensioni, non consente di prevedere una economica utilizzazione di tali unità da parte della flotta italiana;

Considerato che non può ritenersi attuale, per una politica nazionale di trasporto, la costruzione di grandi navi passeggeri per destinazione a viaggi che non siano di crociera, data la concorrenza del vettore aereo;

Considerato che le più recenti previsioni dell'evoluzione della domanda confermano la tendenza di moderata crescita delle navi in grado di assicurare prestazioni più elevate di quelle delle unità da rimpiazzare;

Considerate le limitate disponibilità finanziarie della legge 17 febbraio 1982, n. 41 da destinare agli incentivi per nuove costruzioni, e l'opportunità di favorire nuove iniziative nel naviglio per la pesca del tonno, che offre le maggiori prospettive di proficuo impiego;

Ritenuto che il riconoscimento del carattere prioritario a determinate tipologie di navi non pregiudica d'altra parte una programmazione che si basi sulla necessità di altri tipi di navi, attesa la tuttora acuta carenza generalizzata di naviglio nazionale e che, pertanto, è opportuno prevedere la possibilità d'intervento in favore delle navi non prioritarie;

Ritenuto che la presente linea di politica economica intende stimolare il processo di sviluppo qualitativo della flotta con l'immissione di navi ad alta tecnologia ed il potenziamento dei settori interessati ai traffici mediterranei e di cabotaggio in vista di un più stretto coordinamento fra i vari modi di trasporto;

Delibera:

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge stessa e fino al 31 dicembre 1983 sono considerati prioritari i seguenti tipi di navi:

rinfusiere (bulk-carriers) idonee al trasporto di combustibili solidi;

rimorchiatori, spintori, galleggianti, chiatte ed altri natanti destinati esclusivamente o prevalentemente ad operazioni inerenti al trasporto, trasbordo e deposito di combustibili solidi e ai servizi «feeders» lungo le coste e la rete idroviaria nazionale;

navi idonee al trasporto combinato di merci secche e liquide alla rinfusa (ore/oil carriers, o.b.o., ecc.);

navi cisterne idonee al trasporto di prodotti combustibili allo stato liquido o gassoso o di sostanze derivate dal petrolio (cisterne per il trasporto di carichi puliti, metaniere, butaniere, etileniere, ecc.);

navi cisterna per il trasporto di greggio di portata inferiore a 130 mila tonnellate;

navi idonee al trasporto di carichi containerizzati, unitizzati o parcellizzati (navi full-containers, navi roll/on-roll/off, porta chiatte, porta auto, ecc.);

navi non convenzionali per il trasporto di passeggeri o di carichi speciali (aliscafi, navi idonee al trasporto di carichi pesanti, di carichi refrigerati, di animali vivi, di legnami, ecc.);

navi idonee ai traffici di cabotaggio e mediterranei di stazza lorda non superiore a 15.000 tonnellate o a 25.000 tonnellate di portata se idonee al trasporto di carichi secchi o liquidi alla rinfusa;

navi idonee ai servizi turistici e ad attività crocieristiche;

navi ed altri mezzi nautici per lavori in mare connessi alla realizzazione di programmi per l'esplorazione, l'utilizzo e la distribuzione di risorse marine e di fonti energetiche (navi posa-tubi, navi per ricerche oceanografiche, navi appoggio di nuova costruzione, piattaforme, galleggianti, mezzi sottomarini, ecc.);

navi e battelli disinquinanti;

rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 1.000 hp.;

navi per la pesca del tonno.

Per la concessione dei contributi alle navi non prioritarie si provvederà sulla base delle disponibilità degli stanziamenti risultanti dopo l'ammissione delle iniziative prioritarie alla data del 31 dicembre 1983.

Roma, addì 22 febbraio 1983

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
BODRATO

(1764)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena 22 gennaio 1983, n. 73 1°S, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalla ditta L.K.B. Strumenti S.p.a. di Roma e dalla ditta Disi Italia S.p.a., rispettivamente di L. 300.000 e L. 200.000 a favore dell'istituto di patologia generale per il primo corso di microscopia elettronica e dalla Cassa di risparmio di Modena della somma di L. 5.000.000 a favore dell'istituto di paleontologia, per la pubblicazione di un volume contenente gli atti del congresso di paleontologia svoltosi a Venezia.

Con decreto del prefetto di Modena 22 gennaio 1983, n. 1074 1°S, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Banca popolare di Modena di lire 1.600.000 a favore della clinica otorinolaringoiatrica, per lo acquisto di una centralina di montaggio elettronica.

(1589)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tex Sal con sede in Torvicosa (Udine) e stabilimento in Salerno, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Probest con sede in Ivrea e stabilimenti in Ivrea e Scarmagno (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 giugno 1982 al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villafloor con sede in Villacidro (Cagliari) e stabilimenti in Villacidro e Trezzano sul Naviglio (Milano) e prolungata al 30 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villavel con sede e stabilimento in Villacidro (Cagliari) è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio di Chiusa San Michele (Torino) è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio di Chiusa San Michele (Torino) è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan in liquidazione con stabilimento in Napoli è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Torviscosa (Udine) è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Publisuono, con sede in Roma, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(1768)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Milano

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di storia medioevale e moderna, via Chiaravalle, 7, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 22 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di scienze fisiche, via Celoria, 16, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 aprile 1983, ore 11;
seconda prova: 29 aprile 1983, ore 9.

(1804)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 108, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di elettronica e telecomunicazione, via Diotisalvi n. 2, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 19 aprile 1983, ore 9.

(1805)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di economia politica, facoltà di economia e commercio, secondo il seguente calendario:

prima prova: 20 aprile 1983, ore 13;
seconda prova: 21 aprile 1983, ore 9.

(1806)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del corpo delle miniere.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 11 ottobre 1982, già fissate per il 6, 7 e 8 aprile 1983, sono rinviate nei giorni 23 e 24 giugno 1983, con inizio alle ore 8,30, in Roma, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, via Molise n. 2, primo piano (parlamentino).

La prova facoltativa di lingua estera avrà luogo nell'ora e nella sede predetta il giorno 25 giugno 1983.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede e nei giorni sopraindicati per sostenere dette prove.

I medesimi riceveranno in tempo utile, a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione al riguardo.

(1792)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a sei posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, da destinare all'ufficio della delegazione della Corte dei conti con sede in Venezia.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto presidenziale in data 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica e denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Considerata l'opportunità di stabilire la sede delle prove scritte nella città di Venezia, sede della delegazione regionale della Corte dei conti per il Veneto, al fine di facilitare la partecipazione di candidati residenti nella Regione stessa e, quindi, risolvere in modo permanente la grave carenza di personale della predetta delegazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare all'ufficio della delegazione della Corte dei conti con sede in Venezia.

Un sesto dei posti anzidetti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica:

a) di segretario o revisore capo;

b) di segretario o revisore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo art. 2, lettera *E*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, secondo comma del presente decreto;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata al primo comma dell'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di racomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo); diritto privato (civile e commerciale);

2) scienza delle finanze e diritto finanziario; contabilità di Stato.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) economia politica;

b) legislazione speciale sulla Corte dei conti.

c) nozioni di diritto processuale civile;

d) nozioni di statistica metodologica ed economica.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma di laurea in originale o copia dello stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o di un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 10.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 7 e 9 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati da altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 12.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Venezia, nella sede e nei giorni che saranno indicati con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica il giorno 20 maggio* 1983.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, e l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della Commissione esaminatrice.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice direttore di segreteria o di revisione in prova per la durata di mei sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1983

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1983
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 302

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al sig. Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti n. 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti da destinare all'ufficio della delegazione della Corte dei conti con sede in Venezia indetto con decreto presidenziale 18 febbraio 1983.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . sito in . . . . . . via . . . . . n. . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina a prendere servizio presso la sede di Venezia.

Roma, lì . . . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: Si autentica la firma del sig. . . . . . . (5)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1710)

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia presso l'ospedale civile di Alassio ubicato nell'unità sanitaria locale n. 4;

un posto di aiuto di urologia presso l'ospedale « S. Paolo » di Savona ubicato nell'unità sanitaria locale n. 7;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria presso l'ospedale « Celesia » di Genova-Rivarolo ubicato nell'unità sanitaria locale n. 10;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale « S. Bartolomeo » di Sarzana ubicato nell'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria - settore medicina di base sul territorio in Genova.

(137/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 77 del 19 marzo 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Abruzzo: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di puericultrice dell'ospedale della U.L.SS. di S. Omero, due posti di tecnico di laboratorio di analisi dell'ospedale SS. Annunziata della U.L.SS. di Chieti, tre posti di infermiere professionale dell'ospedale di Guardiagrele della U.L.SS. di Chieti, un posto di preparatore di laboratorio di analisi dell'ospedale di Guardiagrele della U.L.SS. di Chieti, due posti di ostetrica dell'ospedale di Guardiagrele della U.L.SS. di Chieti, dieci posti di infermiere professionale dell'ospedale SS. Annunziata della U.L.SS. di Chieti.

Regione Abruzzo: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi a tre posti di infermiere professionale specializzato in emodialisi dell'ospedale della U.L.SS. di Vasto, un posto di capo sala della divisione di pediatria dell'ospedale della U.L.SS. di Vasto, sei posti di infermiere professionale della divisione di pediatria dell'ospedale della U.L.SS. di Vasto.

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1982, n. 43.

Interventi urgenti a sostegno del settore minerario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 22 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire immediati interventi a sostegno del settore minerario, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente minerario sardo la somma di L. 1.650.000.000 a valere sui fondi assegnati dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 7, lettera *c*), della legge 2 maggio 1976, n. 183, e disponibili sul conto dei residui del capitolo 09046 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'industria del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

L'Ente minerario sardo impiegherà tale somma per la realizzazione dei programmi di attività delle consociate sino alla loro confluenza nell'ambito delle aziende a partecipazione statale.

Il progetto di promozione per una base di trasformazione mineraria, metallurgica e manifatturiera di minerali non ferrosi sarà adeguato per tenere conto degli interventi previsti nei programmi di cui al precedente comma.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 dicembre 1982

ROJCH

(1279)

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1982, n. 44.

Modificazione della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, concernente norme per l'istituzione delle graduatorie uniche regionali relative ai giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 28 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4, quarto comma, della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, dopo il periodo « il personale di ruolo degli enti di cui all'art. 9 » sono soppresse le parole « primo comma ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 28 dicembre 1982

ROJCH

(1280)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1983, n. 7.

Approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 25 *febbraio* 1983)

(*Omissis*).

(1711)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1982, n. **65.**

Rifinanziamento di leggi regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1982-84. Primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 25 *novembre* 1982)

(*Omissis*).

(673)

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982, n. **66.**

Norme per l'erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 3 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione, al fine di favorire la dotazione da parte di enti e comuni, di strumenti urbanistici generali ed allo scopo di creare le condizioni per una corretta gestione del territorio, eroga contributi:

a) per l'adozione di strumenti urbanistici generali aventi contenuti e procedure previsti dalla legislazione vigente;

b) per una realizzazione di un sistema di informazione territoriale e/o della cartografia tecnica secondo i criteri e le indicazioni che verranno deliberati dalla giunta regionale.

Art. 2.

Destinatari dei contributi di cui all'art. 1 sono i comuni, consorzi ed associazioni tra comuni e le comunità montane.

Art. 3.

Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente articolo, gli enti interessati debbono inoltrare domanda alla giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

Tale domanda deve essere corredata da una relazione, approvata con deliberazione consiliare con la quale l'ente interessato illustri i motivi della richiesta e gli obiettivi che si intendono perseguire. La relazione deve essere accompagnata da un preventivo dettagliato delle spese previste, nonché, da un disciplinare di incarico e delle modalità di collaudo dell'eventuale relativa cartografia.

Le domande devono essere altresì corredate da una copia dello statuto per i consorzi e da copia dell'atto costitutivo per le associazioni di comuni.

Art. 4.

I piani di riparto sono predisposti dalla giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento.

Nell'assegnazione dei contributi di cui al punto *a*) dell'art. 1, saranno privilegiati: le comunità montane fino ad un massimo del 20% delle risorse disponibili, i consorzi o le associazioni tra i comuni, i comuni:

inferiori ai 5.000 abitanti;

privi di strumenti urbanistici;

montani;

con strumenti urbanistici approvati prima dell'entrata in vigore della legge n. 51/1975;

inseriti in piani esecutivi regionali o impegnati da programmi regionali di valorizzazione ambientale o paesaggistica.

Nell'assegnazione dei contributi di cui al punto *b*) dell'art. 1 della presente legge, saranno privilegiati gli enti che daranno attuazione ai programmi oggetto del contributo con personale in servizio nei comuni, singoli o associati.

Art. 5.

Il contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 è dato, per i soli piani adottati successivamente all'entrata in vigore della presente legge in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e riconosciute ammissibili.

Di questa cifra, sarà erogato il 30% al momento della deliberazione debitamente resa esecutiva, con la quale si conferisce l'incarico di progettazione, ed il rimanente 70% al momento dell'esecutività della deliberazione sulle controdeduzioni alle osservazioni al progetto di Piano.

Il contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 è dato, per le deliberazioni consiliari approvate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e riconosciuta ammissibile.

Di quest'ultima cifra sarà erogato il 30% al momento dell'esecutività della deliberazione dell'organo competente, con la quale si conferisce l'incarico per la realizzazione del sistema informativo territoriale ed il rimanente 70% per stati di avanzamento dei programmi di lavoro concordati.

Art. 6.

Gli enti beneficiari, a pena di decadenza automatica, sono tenuti a presentare la documentazione occorrente, per l'erogazione dell'intero contributo, entro mesi quindici dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione.

Art. 7.

Nei piani di riparto possono essere previste, in ordine di priorità, assegnazioni in eccedenza alle complessive disponibilità per non oltre il 20% ai fini dell'utilizzo delle quote eventualmente disponibili a seguito, di decadenza o di rinuncia degli enti beneficiari, con le stesse modalità previste nella legge.

Art. 8.

I contributi sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore al coordinamento per il territorio, se delegato.

Art. 9.

Per la concessione di contributi in capitale di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata per il biennio 1982-83 la spesa complessiva di L. 3.000 milioni di cui 1.000 milioni per l'anno 1982.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1982-84 parte seconda « spese per i programmi di sviluppo » progetto 4.6.2.1. « Predisposizione di strumenti urbanistici comprensoriali e locali », tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferte a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

Al finanziamento dell'onere di L. 1.000 milioni previsto per l'anno 1982 dal precedente primo comma si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziate con mutui » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, alla parte seconda, ambito 4, settore 6, obiettivo 2, progetto 1 è istituito il seguente capitolo, cap. 2.4.6.2.1.1456 « Contributo in capitale a comuni, consorzi ed associazioni di comuni e comunità montane per la formazione di strumenti urbanistici generali », con la dotazione finanziaria di competenza di L. 1.000 milioni e di cassa di L. 500 milioni.

Art. 10.

Per la prima applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore ed il piano di riparto dovrà essere predisposto entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 novembre 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 14 *ottobre* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 20 *novembre* 1982 *prot. n.* 21302/13277).

(674)

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1982, n. **67**.

Disciplina della istituzione e della tenuta dell'anagrafe vitivinicola e del catasto viticolo e attuazione dell'art. 77, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina l'istituzione e la tenuta della anagrafe vitivinicola e del catasto viticolo.
2. Nell'ambito della collaborazione tra Stato e regioni prevista dall'ultimo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge disciplina altresì il sistema di controllo e vigilanza sulla produzione, il commercio e la circolazione di uve, mosti, vini e sottoprodotti della vinificazione, al fine della repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio di tali prodotti.

Art. 2.

1. La Regione, a norma dell'art. 69 dello statuto, delega alle amministrazioni provinciali e ai consorzi intercomunali di Lecco e Lodi l'istituzione e la tenuta dell'anagrafe vitivinicola e del catasto viticolo.
2. L'anagrafe vitivinicola si articola in distinte sezioni delle imprese agricole, industriali, artigianali e commerciali che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati.
3. Il catasto viticolo si articola per speci.
4. L'anagrafe vitivinicola ed il catasto viticolo sono annualmente aggiornati, facendo riferimento anche alle denunce trasmesse dai produttori ai comuni a norma del decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 24 luglio 1976.

Art. 3.

1. Le amministrazioni provinciali ed i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, nell'esercizio delle funzioni previste dal precedente art. 2, assicurano in particolare:

a) il riepilogo dei dati contenuti nelle denunce di produzione e giacenza dei prodotti vinicoli pervenute ai comuni a norma del decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 24 luglio 1976;

b) il controllo sulla veridicità delle denunce di produzione e giacenza dei prodotti vinicoli di cui all'art. 2 del decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 24 luglio 1976, nonché delle denunce dell'uva prodotta per l'ottenimento dei vini a denominazione d'origine controllata, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sia nei riguardi della superficie vitata, sia nei riguardi della produzione denunciata;

c) la collaborazione con i competenti istituti di vigilanza, in base a specifiche intese, per la verifica dei documenti di accompagnamento e dei registri obbligatori relativi alle aziende operanti nei territori di competenza.

2. I comuni ed i consorzi di tutela dei vini D.O.C. collaborano con le amministrazioni provinciali ed i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi nello svolgimento delle attività di cui al comma precedente.
3. Per l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo le amministrazioni provinciali e i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi possono avvalersi di personale dei comuni e dei consorzi di tutela, individuato di intesa con questi ultimi, al quale è riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi del secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Art. 4.

1. Le amministrazioni provinciali ed i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi esercitano le funzioni di cui agli articoli precedenti con la collaborazione di una commissione tecnico consultiva composta da:

a) il presidente dell'amministrazione provinciale o del consorzio, o un loro delegato, che la presiede;

b) il dirigente del servizio provinciale dell'agricoltura, foreste, alimentazione o un altro impiegato regionale del servizio da lui delegato;

c) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della legge regionale 20 novembre 1980, n. 97 e con sede nell'ambito della provincia o del consorzio intercomunale;

d) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole interessate alla produzione dei prodotti di cui al precedente art. 1;

e) due rappresentanti di cui uno designato dall'associazione industriali della Lombardia e uno dalla associazione piccole e medie industrie lombarde;

f) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria del commercio;

g) un rappresentante designato dal consorzio tutela dei vini D.O.C.;

h) un esperto dei problemi del commercio e della repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti vitivinicoli.

2. La commissione è costituita dal presidente di ciascuna provincia o di ciascun consorzio intercomunale con provvedimento da emanarsi comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle designazioni nel frattempo pervenute.
3. La commissione dura in carica cinque anni e le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione provinciale o del consorzio.

Art. 5.

1. I comuni, nei quali i problemi del settore vitivinicolo rivestono carattere di particolare rilevanza riconosciuta dalla commissione di cui al precedente art. 4, istituiscono una commissione consultiva composta da:

a) il sindaco o un suo delegato che la presiede;

b) tre consiglieri comunali di cui uno della minoranza;

c) due esperti nella repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti vitivinicoli;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori vitivinicoli maggiormente rappresentative;

e) un rappresentante del consorzio di tutela dei vini D.O.C.

2. La commissione è nominata dal consiglio comunale e dura in carica cinque anni.
3. La commissione collabora con l'amministrazione comunale nell'esercizio delle funzioni attribuite al comune dalla presente legge.

Art. 6.

1. E' istituito presso il settore agricoltura e foreste della Regione il comitato regionale per la vitivinicoltura.
2. Il comitato esercita le seguenti funzioni:

a) esprimere i pareri obbligatori sulle domande di riconoscimento delle « denominazioni di origine controllata » e delle denominazioni di origine controllata e garantita » dei mosti e dei vini di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

b) esprimere, su richiesta della giunta regionale, parere sulle direttive ed i criteri relativi all'applicazione della presente legge.

Art. 7.

1. Il comitato regionale per la vitivinicoltura dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) l'assessore regionale all'agricoltura, o un suo delegato, che lo presiede;

b) gli assessori all'agricoltura, o loro delegati, delle province e dei consorzi intercomunali di Lecco e Lodi;

c) un funzionario del servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste operante nella Regione;

d) due funzionari della giunta regionale particolarmente esperti nei problemi del settore vitivinicolo;

e) un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali regionali, maggiormente rappresentative, interessate alla produzione ed al commercio del settore vitivinicolo;

g) tre rappresentanti delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative;

h) un rappresentante dell'AS.CO.VI.LO.

2. Il comitato è nominato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e designazione degli enti ed organismi rappresentati; la nomina del funzionario del servizio repressione frodi è compiuta previ accordi con il commissario del Governo.

3. Svolge le funzioni di segretario uno dei funzionari della giunta regionale di cui al precedente primo comma lettera *d*).

Art. 8.

1. La Regione rimborsa alle amministrazioni provinciali ed ai consorzi intercomunali di Lecco e Lodi le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.

Art. 9.

1. La legge regionale 4 gennaio 1975, n. 1 è abrogata.

2. Le funzioni del comitato di cui al precedente art. 7 sono svolte, fino alla data della nomina del medesimo, dalla commissione prevista dall'art. 1 della legge regionale 4 gennaio 1975, n. 1.

Art. 10.

1. L'anagrafe vitivinicola e il catasto viticolo di cui alla presente legge devono essere istituiti dagli enti delegati entro il 31 dicembre 1983.

Art. 11.

1. Per il rimborso delle spese di cui al precedente art. 8 è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 55 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante impiego per pari importo del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

2. La determinazione della spesa per gli anni successivi è effettuata con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, parte I, ambito 3, settore 3, obiettivo 7, progetto 1 è istituito il seguente capitolo:

cap. 1.3.3.7.1.1473 « Rimborso alle amministrazioni provinciali e ai consorzi intercomunali di Lecco e Lodi delle spese sostenute in relazione alla istituzione e alla tenuta dell'anagrafe vitivinicola e del catasto viticolo » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 55 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 dicembre 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *ottobre* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 1° *dicembre* 1982, *prot. n.* 22402/13851).

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1982, n. 68.

Modifica del terzo comma dell'articolo unico della legge regionale 16 agosto 1982, n. 50, concernente modifiche alla legge regionale 26 maggio 1982, n. 25 - Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. Il terzo comma dell'articolo unico della legge regionale 16 agosto 1982, n. 50, « Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1982, n. 25 - Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina della attività pescatoria » è abrogato e sostituito dal seguente:

La lettera *m*) del primo comma dell'art. 42 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 25, è abrogata e sostituita dalla seguente:

m) utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come esca, nonché pasturare in qualsiasi forma nelle acque secondarie pregiate; per la pesca nelle altre acque è vietato detenere, per la pastura e come esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva di mosca carnaria.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 dicembre 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *ottobre* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 1° *dicembre* 1982, *prot.* 22202/13852).

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1982, n. 69.

Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali. Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1982 e al bilancio pluriennale 1982-84 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *dicembre* 1982)

(*Omissis*).

(675)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830790)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.